

Comune di Bolzano Novarese (Novara)

Modifica al Regolamento Edilizio

Si rende noto che il Consiglio Comunale di Bolzano Novarese nella seduta del 20/12/2016, con deliberazione n. 18, ha provveduto ad apportare alcune modifiche al regolamento edilizio che era stato a suo tempo approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.11.2006 sulla base del regolamento tipo emanato dalla Regione Piemonte.

Di seguito si riporta stralcio della citata DCC n. 18 del 20/12/2016 che esplicita le modifiche apportate al regolamento edilizio:

... *omissis*...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 17 del 28.11.2006 venne approvato il regolamento edilizio sulla base del regolamento tipo emanato dalla Regione Piemonte e che il medesimo venne successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 30.11.2011; Ricordato che il Titolo I "Disposizioni generali" del predetto regolamento, disciplina la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

Dato atto che:

- La Regione Piemonte con la Legge 14.07.2009 n. 20, "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" all'articolo 9 ha apportato modifiche alla L.R. 08.07.1999 n. 19, stabilendo che la nomina della Commissione Edilizia comunale è facoltativa;
- Con la stessa L.R., all'art. 10, sono state apportate modifiche alla L.R.45/89e s.m.i. eliminando la previsione del parere della Commissione Edilizia;
- Con la L.R. 32/2008 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l'attribuzione delle stesse precedentemente in capo alla Commissione Edilizia in base alla L.R. 20/89 e s.m.i.;
- Già in precedenza, il D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) rendeva facoltativa la commissione edilizia (art. 4 comma 2);

Considerato che gran parte del territorio di questo Comune è vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 e pertanto gli interventi edilizi sono soggetti a valutazione della Commissione Locale del Paesaggio nonché al vincolante parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio;

Ritenuto pertanto, che la valenza paesaggistica del territorio comunale, sia in tal modo già sufficientemente tutelata dall'esame di merito da parte degli organi sopra citati, mentre i restanti interventi possano considerarsi già sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente;

Vista la facoltà che ha l'Amministrazione di sopprimere la Commissione edilizia, decisione, questa, che va oltre tutto nella direzione della semplificazione degli atti amministrativi e del risparmio;

Viste le modifiche da apportare al regolamento e dato atto che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 dell'08.07.2009;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2015, n. 79-27040 sono state apportate modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del regolamento edilizio tipo pubblicata sul BUR BU33 20/08/2015 in cui veniva disposto di:

- sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e da ultimo modificato con deliberazione n. 267-31038 dell'8 luglio 2009, con il seguente:

“3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;

- sostituire, al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole:

“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sotto tetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -”

con le seguenti

“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -”;

- aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, il seguente:

“2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;

- sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio tipo, le parole “abitabile o agibile”;

- sostituire la lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio con la seguente:

“f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;”

- sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole “sottotetto abitabile o agibile compreso”

con le seguenti

“sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”;

- sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo con il seguente:

“2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.”;

- recepire entro sei mesi dall'intervenuta esecutività del presente atto, all'interno dei propri regolamenti edilizi comunali, le modifiche introdotte;

..... omissis

DELIBERA

1. di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2. di abolire l'istituto della Commissione Edilizia comunale, abolizione permessa dall'art. 9 della L.R. 20 del 14.07.2009;

3. di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio comunale vigente mediante:

a) la soppressione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1;

b) la soppressione dell'art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia;

c) la soppressione dell'art. 3 - Attribuzione della Commissione Edilizia;

d) la soppressione dell'art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia;

4. di abrogare inoltre tutte le altre norme del Regolamento Edilizio vigente che fanno espresso riferimento al parere obbligatorio della Commissione edilizia.

5 di recepire quanto disposto con Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2015, n. 79-27040 dando atto che il testo degli articoli 13, 15, 18, 19 e 20 del regolamento edilizio tipo, coordinato con le modifiche apportate, è contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa.

6. di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;

... omissis ...